

1. *Un diritto antico per il nuovo millennio: la stagione preirneriana*

Con il XII secolo Italia ed Europa si schiudono a quello che la storiografia ha definito il «rinascimento giuridico medievale»¹. Un rinascimento, vale a dire una rinascita che segue alla pacificazione politica e militare e alla correlata ripresa economica, entrambe germogliate nel secolo precedente. Una nuova dinastia, quella di Franconia, reggeva l'Impero e ne garantiva gli assetti.

Sul versante dell'esperienza giuridica le acquisizioni della c.d. Scuola di Pavia e l'uso abile e spregiudicato nel circuito giudiziario della dinastia feudale dei da Canossa di norme giustinianee da secoli cadute nell'oblio, costituiscono ben più di un segnale della avvertita necessità di affiancare al diritto longobardo-franco, ordinato e razionalizzato nel Libro di Pavia e nella Lombarda, un complesso

¹ E. Cortese, *Il Rinascimento giuridico medievale*, Bulzoni, Roma 1992.

normativo meglio confacente a una società che si avviava a divenire più strutturata e articolata. Una società che, a livello europeo, vedeva affiancarsi all'economia agricola di base curtense (legata cioè alla realtà sostanzialmente autarchica della *curtis* signorile²), una dimensione mercantile e artigiana che necessitava di strumenti giuridici adatti a certificare e tutelare una gamma ampliata di figure negoziali.

Già nella seconda metà del secolo XI tale necessità si era convertita nella consapevolezza che la *lex generalis omnium*, in grado di integrare e supplire alle approssimazioni e ai silenzi del diritto vigente di marca germanica (privo di una efficace disciplina della materia obbligatoria e contrattuale) fosse la *lex romana*: ne erano consci gli operatori del diritto del tribunale pavese (sia gli *antiqui* che i *moderni*, come attestano le opinioni registrate nella *Expositio ad Librum Papiensem*³) quanto i giudici, i *causidici* (avvocati), i notai che in area tosco-emiliana nei medesimi decenni operavano nell'ambito della giustizia feudale canossiana.

Un ambito al quale appartiene anche il notaio aretino *Petrus*, che ricerche ancora recenti di Giovanna Nicolaj⁴ hanno individuato come estensore e firmatario di una quindicina di rogiti nei quali ricorrono formule di stile e trasparenti richiami al testo del Codice e delle Istituzioni di Giustiniano.

Dal tenore del placito tenuto a Marturi nel 1076 – di cui già si è letto nel precedente capitolo⁵ – arriva una ulteriore, implicita informazione che è giunto il momento di approfondire.

Entro i larghi confini della giurisdizione dei da Canossa, dall'Appennino alla Padania continentale, alcuni 'addetti ai lavori' uniscono l'uso del Digesto al manipolo di fonti giustinianee che l'Alto Medioevo aveva cautamente maneggiato in forma riassunta e scarnita: i primi nove libri del Codice, le Istituzioni, le Novelle nella redazione della Epitome di Giuliano⁶. Un uso del Digesto, che presumeva una conoscenza, limitata peraltro ai primi quattro dei cinquanta libri che compongono la monumentale raccolta di *iura*, come ancora la Nicolaj ha dimostrato. Fra questi 'addetti ai lavori', il *Pepo legis doctor* che proprio a Marturi siede accanto al giudice Nordilo fra i consulenti del tribunale feudale esce dall'ombra per divenire il simbolo della stagione preirneriana.

Che un *quidam dominus Pepo* avesse per primo in Bologna cominciato a *legere in legibus*, cioè a tenere lezioni sulle leggi giustinianee, lo dice Odofredo Denari († 1265) – il giurista duecentesco che costituisce a buon diritto la memoria storica del primo secolo di vita dello Studio felsineo –, aggiungendo peraltro

² S veda *supra*, cap. I, § 4b.

³ Su cui si veda *supra*, cap. I, § 7.

⁴ G. Nicolaj, *Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del Rinascimento giuridico*, Giuffrè, Milano 1991.

⁵ *Supra*, cap. I, § 7.

⁶ Si veda *supra*, cap. I, § 6a.

una sua personale chiosa sullo scarso valore di quell'antico maestro che non aveva lasciato alcuna eredità del suo sapere⁷. Un maestro nel quale la storiografia del XIX secolo volle vedere il *legis doctor* presente nel placito marturese, ma sull'identità del quale ulteriori studi e nuove testimonianze hanno indotto a grande cautela.

Contro la scarsa statura scientifica del giurista depone una *summa* (sintesi, riassunto) del *Codex* nota come *Iustiniani est in hoc opere*, dalle prime parole del testo: un'operetta di origine provenzale attribuita alla seconda metà del 1100. In essa, a un giurista Pepo viene ascritta la spiegazione del contenuto del contratto di mutuo: ciò che da 'mio' diviene 'tuo'. Al di là della banalità della parafrasi, il fatto che a più di un secolo di distanza e in terra di Francia si serbasse il ricordo dell'antico giurista contraddice la sua scarsa fama, con la quale collide anche un passo del *Moralia Regum* del teologo normanno Rodolfo il Nero, a sua volta attivo nella seconda metà del sec. XII. Qui un *magister Pepo* invoca davanti all'Imperatore Enrico IV († 1106) l'irrogazione della pena di morte per l'uccisore di un servo, imponendo così il primato della legge romana, di cui si fa paladino, di contro a quella longobardo-franca, che prevede, nel caso di specie, la semplice composizione pecuniaria. Un Pepo che Rodolfo il Nero definisce «Codicis et Institutionum baiulus», difensore del Codice e delle Istituzioni di Giustiniano e, implicitamente, buon conoscitore di entrambi. Un Pepo cui si riconosce una spiccata attitudine per le argomentazioni morali e teologiche, tanto da immaginarlo vestito di abiti talari. Il che non contrasterebbe con una ulteriore testimonianza valorizzata da Pietro Fiorelli, che narra di un *Petrus* «clarum bononiensium lumen» («chiara luce tra i bolognesi») assiso tra vescovi e dotti in un'importante disputa teologica. Che la fonte – peraltro assai tarda – sia da riferire a un *Petrus* vescovo 'scismatico' (cioè filoimperiale) di Bologna fra il 1085 e il 1096 è ipotesi suggestiva e ancor più suggestivo è apparso adombrare che il vescovo *Petrus* e il *magister Pepo* siano una sola persona⁸.

Ma oltre non è possibile andare: la figura di questo o di questi precursori – poiché non è da escludere che si tratti di personaggi distinti che si muovevano peraltro in una medesima temperie politica e culturale nonché nel medesimo lasso cronologico – continuerà a mancare, se non interverranno nuove acquisizioni della ricerca, di una precisa connotazione e di coordinate biografiche.

⁷ Nelle sue Prelezioni a D.1.1.6, Odofredo contrappone il *modus operandi* di Pepo, fruitore ma non studioso del *Corpus iuris civilis*, a quello del sommo Irnerio, che dei libri legali intraprese la ricostruzione filologica oltre che la riflessione scientifica.

⁸ L'ipotesi è stata avanzata da P. Fiorelli, *Clarum Bononiensium lumen*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Bulzoni, Roma 1978, pp. 413-459.

2. La rivoluzione di Irnerio

Alla percezione da parte di Pepo e dei suoi seguaci dell'adeguatezza della compilazione di Giustiniano – antica di sei secoli – a rispondere alle istanze del presente, si accompagnava e fungeva da forza motrice un fenomeno di capitale importanza: la progressiva riemersione dei manoscritti riproducenti il testo integrale se non integro delle leggi imperiali. Una riemersione che nel caso del Digesto interrompe un silenzio plurisecolare, racchiuso fra un *dies a quo* – una epistola del Pontefice Gregorio Magno del 604 – e un *dies ad quem* – il testo del placito marturese del 1076 –; allo stato attuale degli studi fra questi due estremi temporali non sono note citazioni dirette tratte da quel serbatoio di sapienza dei giureconsulti della romanità classica.

Quali siano stati gli itinerari della graduale ricomparsa delle singole parti della compilazione non siamo in grado di dire con certezza, pur se è ipotesi assai plausibile che un ruolo chiave vi abbia giocato, fra la seconda metà dell'XI e la prima metà del XII secolo, il moto politico della Riforma Gregoriana⁹. Com'è ormai noto, lo scontro fra le due supreme autorità dell'Occidente cristiano, l'Impero e la Chiesa, celava, oltre al conflitto contingente relativo all'investitura feudale dei vescovi, il nodo intricato della convivenza delle due istituzioni universali. La giurisdizione (*iurisdictio*) di entrambe operava nei confronti dei medesimi soggetti: i sudditi dell'Impero erano a un tempo anche i fedeli in Cristo, ne conseguiva inevitabilmente la covigenza sul medesimo territorio dell'Impero di due complessi normativi, distinti *ratione materiae*, ma coincidenti nei destinatari. Un nodo insolubile, che fra tentativi di composizione – si ricordi intorno alla fine del V secolo l'auspicio di Papa Gelasio I di omologare la *auctoritas sacrata Pontificum* (sacra autorità dei pontefici) alla *imperialis potestas* (potestà imperiale), insieme vocate a reggere le sorti del mondo – e più frequenti tensioni avrebbe attraversato tutto il medioevo sino alle soglie dell'età moderna.

La Riforma coinvolse i migliori intelletti e i vertici dell'Occidente – i pontefici Niccolò II († 1061) e Gregorio VII († 1085), gli imperatori Enrico IV inopugnabili († 1106) ed Enrico V di Franconia († 1125) – nel tentativo di supportare con argomenti teologici e giuridici il primato del pontefice e delle gerarchie della Chiesa (ierocrazia) su imperatori e Impero o viceversa. Un *modus operandi* che si basava sull'assunto, condiviso in ogni campo del sapere medievale, che l'autorità/autorevolezza dell'argomentazione utilizzata nonché la sua antichità legittimassero la tesi da dimostrare.

Per la causa dei riformisti – così come per quella di quanti si schierarono con le ragioni dell'Impero – vennero rivoltati gli scaffali dei giacimenti di cultura libraria dell'epoca, fra tutti le grandi biblioteche dei monasteri benedettini di

⁹ *Supra*, cap. I, § 5c.

Montecassino, di Bobbio, di Nonantola, di Santa Giulia¹⁰. Le prime citazioni non in forma riassunta di Codice e di Istituzioni compaiono nella *Collectio canonum* (Raccolta di canoni) del vescovo Anselmo di Lucca († 1086) e nel *Decretum* del vescovo Burcardo di Worms († 1025); le Novelle di Giustiniano sono citate dalla redazione dell'*Authenticum* e non dalla Epitome di Giuliano, usatissima nell'Alto Medioevo. Entrambe raccolte di canoni conciliari al servizio della Riforma, esse appartengono alla seconda metà del sec. XI, al quale appartiene anche l'anonima *Collectio Britannica* (1090 ca.), che in anni vicini a quelli del Placito di Marturi mostra una conoscenza più che buona del fino ad allora evanescente Digesto, inanellando ben 98 citazioni tratte da esso.

Difficile non ipotizzare che proprio dalle grandi biblioteche monastiche, in questo generale fermento di tesi da dimostrare e di robuste argomentazioni da reperire, siano riemersi – magari gradualmente – i manoscritti delle singole parti della compilazione giustiniana: manoscritti disertati nei secoli precedenti che si avviavano a divenire preziosi.

In estrema sintesi, il fenomeno del «rinascimento giuridico medievale» prende l'avvio proprio dal fortunato incontro fra i *libri legales*, i libri della risalente legge di Giustiniano, e uomini 'istruiti' e lungimiranti in grado di coglierne il potenziale per le istanze di disciplinamento del loro tempo. L'incontro era già avvenuto nella seconda metà del sec. XI: le testimonianze dell'ambiente giudiziario pavese, il Placito di Marturi, il *lumen* del misterioso Pepo, i rogiti dei notai aretini, le collezioni riformiste di canoni ecclesiastici ce lo dichiarano, ma un solco profondo separa questa stagione prodromica e, in una parola, preirneriana, da quella destinata a prendere quota in Bologna dal secondo decennio del 1100 intorno alla attività di Irnerio.

Il solco, la differenza riposa nella attitudine con la quale la *lucerna iuris* ("luce del diritto", come venne soprannominato Irnerio) si accostò ai libri della legge. Una attitudine 'scientifica' e sistematica a fronte della spontanea, strumentale utilizzazione che i suoi immediati predecessori (simbolicamente rappresentati dal fantasma di Pepo) fecero delle medesime fonti.

Impossibile appare scindere la biografia di Irnerio († *post* 1118) dal suo ruolo di esegeta, di divulgatore e di didatta dello *ius civile* giustiniano, il ruolo che ne determinò a tutti gli effetti l'importanza storica. Il mito del «*primus illuminator scientiae nostrae*» (di colui che per primo rischiarò la scienza del diritto) è già ben radicato nella tradizione universitaria bolognese del secolo successivo alla sua esi-

¹⁰ Le origini del monachesimo benedettino risalgono alla fondazione del cenobio di Montecassino ad opera di San Benedetto da Norcia (si veda *supra*, cap. I, § 5a). La celebre 'Regola' di preghiera e di lavoro proposta da San Benedetto godette del sostegno del pontefice Gregorio Magno († 604), che ne favorì la diffusione nell'Occidente cristiano anche di segno barbarico. Le abbazie divennero, fra le altre cose, importanti centri per la conservazione e il restauro del patrimonio manoscritto delle opere dei Padri della Chiesa e della classicità latina e greca.

stenza terrena. Suggestive informazioni – ancorché non di rado fantasiose – ci giungono per il tramite delle *praelectiones* (lezioni scolastiche) di Odofredo.

Primo cepit studium esse in civitate ista in artibus, et cum studium esset destructum Rome, libri legales fuerunt deportati ad civitatem Ravenne, et de Ravenna ad civitatem istam [...] Sed dominus Yr(nerius) dum doceret in artibus in civitate ista cum fuerunt deportati libri legales, cepit per se studere in libris nostris, et studendo cepit docere in legibus¹¹.

Il noto passo odofrediano contiene due notizie:

1) il transito da Bologna dei *libri legales*, giuntivi dopo il collasso delle fantomatiche sedi scolastiche altomedievali di Roma e di Ravenna, la cui esistenza è ormai largamente destituita di credibilità;

2) l'incontro del *dominus* Irnerio con i *libri* dell'antica sapienza giuridica romana, ai quali si accostò con l'armamentario culturale di un maestro di arti liberali e – avendone compreso l'intrinseco valore – li studiò e cominciò a farne oggetto di insegnamento, regalando a Bologna per almeno un secolo il primato di culla degli studi giuridici.

Il nome con cui lui stesso si sottoscrive è *Wernerius*, mentre la variante *Yrnerius* è attestata dai manoscritti solo nei decenni successivi alla morte.

Le uniche date della sua vita da ritenere sicure sono legate a 14 documenti che lo vedono partecipare a rilevanti vicende giudiziarie e diplomatiche della seconda decade del 1100: due placiti fra il 1112 e il 1113 in veste di *causidicus* (procuratore legale); ben 11 fra il 1116 e il 1118 in qualità di *iudex Bononiensis* (giudice bolognese); la notizia della sua presenza a Roma all'elezione dell'antipapa Gregorio VIII nel marzo 1118; la scomunica fulminata contro di lui nel 1119 dal Concilio di Reims per avere insieme ad altri giuristi argomentato la legittimità dell'elezione dell'antipapa. Un placito del 1125 che lo vedeva avvocato del Monastero di San Benedetto di Polirone è stato di recente sospettato di dubbia autenticità.

Stando a queste date, la nascita di Irnerio può essere presunta nell'ultimo quarto del sec. XI e la scomparsa intorno alla fine degli anni dieci del 1100. Di recente è riemersa – ed è stata rivalutata con qualche favore – una tradizione documentale deponente per l'origine teutonica di Irnerio: tradizione che contrasta con la ricorrente qualifica di *bononiensis* e *de Bononia* che si accompagna al suo nome nei placiti, ma che spiegherebbe la fiducia riposta in lui dall'Imperatore Enrico V. Se

¹¹ Odofredus, *Lectura super Digesto Veteri*, Lione 1550 e 1552 (rist. anast. Bologna 1967-1968), D.1.1.6: «Una volta in questa città [di Bologna] vi era uno Studio di arti liberali e, quando lo Studio fu distrutto a Roma, i libri legali furono trasferiti a Ravenna, e da Ravenna in questa città. [...] Ma il Signor Irnerio, che insegnava arti liberali in questa città quando vi furono trasferiti i libri legali, cominciò a studiare per suo conto i nostri libri e, studiandoli, cominciò a insegnare diritto».

un'ascendenza germanica non è da escludere, la cittadinanza e il fortissimo radicamento di Irnerio nel capoluogo emiliano sono tuttavia indiscutibili.

I placiti e le altre testimonianze documentarie acclarano un forte legame del giurista con i territori appartenuti o governati dalla contessa Matilde di Canossa († 1115), più celebre figlia della Beatrice († 1076) che presiedette il Placito di Marturi; inoltre Irnerio accompagna l'Imperatore Enrico V nella sua discesa in Italia fra il 1116 e il 1118. In quell'occasione Enrico mirava a riprendere possesso dell'eredità matildica come superiore feudale e parente più prossimo in mancanza di eredi diretti. Una vicinanza politica, questa di Irnerio con l'imperatore nel decennio caldo della Riforma Gregoriana che precedette il Concordato di Worms (1122) – ove peraltro prevalsero le posizioni dogmatiche dei pontefici –, confermata anche da una delle più celebri glosse irneriane. Nella breve nota a margine di una parola contenuta in una costituzione del Codice di Giustiniano (tale è il significato del termine 'glossa' con il quale dovremo familiarizzare), i poteri di governo si dicono passati dal popolo al sovrano tramite la c.d. *lex regia de maiestate*. Proprio le molte glosse recanti la sigla di Irnerio, spesso rielaborate e discusse dalle generazioni successive dei giuristi che dal metodo presero il nome di glossatori, costituiscono l'unico frutto certo della sapienza del maestro, attraverso il quale coglierne la grandezza. Destituita di fondamento è invece la paternità irneriana di una serie di opere a lui attribuite ma certamente appartenenti al mezzo secolo successivo e a una diversa temperie geografica e culturale: la *Summa Codicis*, le *Quaestiones de iuris subtilitatibus*, il *Formularium tabellionum*. Su alcune avremo occasione di soffermarci.

Il profilo intellettuale di Irnerio è quello di un uomo di buona cultura del suo tempo, formatosi nelle arti liberali probabilmente nelle scuole annesse all'episcopio bolognese: una formazione che includeva anche una introduzione ai processi argomentativi (dialettica) ed espositivi (retorica) del ragionamento giuridico. Con questo essenziale strumentario la *lucerna iuris* accostò i manoscritti della compilazione giustiniana, che a Bologna erano giunti e circolavano *separatim* (separatamente), in un disordine materiale e di contenuti. Imprescindibile su questo punto nodale un notissimo passo dello storico/cronista Burcardo di Biberach († *post* 1231), secondo il quale Irnerio "rinnovò", su richiesta della contessa Matilde di Canossa, i libri delle leggi, che fino ad allora erano stati negletti. Li ripartì inoltre sistematicamente, secondo le indicazioni del loro compilatore, l'imperatore Giustiniano di "divina memoria", solo aggiungendovi a tratti qualche parola laddove necessario:

libros legum, qui dudum neglecti fuerant nec quisquam in eis studuerat, ad petitionem Mathilde comitisse renovavit et secundum quos a dive recordationis imperatore Iustiniano compilati fuerant, paucis forte verbi alicubi interpositis, eos distinxit¹².

¹² Burcardo Uspergense, *Chronicon*, in *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores*, XXIII, p. 32: «innovò, a richiesta della contessa Matilde, i libri delle leggi che fino ad allora erano

Emergono dalla cronaca le innovative finalità dell'attenzione e dell'applicazione dedicate da Irnerio ai libri giuridici, rispetto a quelle dei suoi predecessori:

- 1) ricostruzione del testo delle antiche norme;
- 2) riordino sistematico delle singole parti della compilazione.

In altre parole, una specie di edizione critica del complesso giustiniano cui Irnerio si accinse su esortazione della contessa Matilde, in conformità e sfruttando la sua formazione *in artibus* e la sua vocazione filologica. Formazione e vocazione che vennero messe al servizio della *iuris civilis sapientia*, nei secoli altomedievali ancella di dialettica e di retorica e da ora, grazie a Irnerio, branca autonoma del sapere, divulgata nelle scuole che spontaneamente e 'privatamente' sorsero in Bologna.

3. La forza dell'interpretazione letterale

La rivoluzione irneriana – che ci fu – e il primato di Bologna fra le sedi universitarie dell'Occidente – che ugualmente ci fu – escono dalla leggenda ed entrano da protagonisti nella storia degli uomini e delle idee in quanto segnano l'autonomizzazione dello studio e dell'insegnamento *in legibus* (sulle leggi, giuridico) rispetto alle arti sermocinali del trivio. Arti nelle quali, ormai lo sappiamo, Irnerio era un *magister* e dalle quali trasse, come già Pepo e altri con lui, le competenze per *legere in legibus*, con ciò mettendo – come solo i grandi intellettuali sanno fare – la tradizione al servizio del rinnovamento.

Di rinnovamento e non di novità conviene parlare poiché nella formula didattica varata da Irnerio di originale c'era di fatto poco: la radice comune dei termini *legere*, *lectura*, *lectio* – frequentissimi nelle fonti coeve – evoca l'oralità di un magistero che si dipanava attraverso la 'lettura' del testo oggetto della 'lezione', come già avveniva nelle scuole di *artes* altomedievali e, ben da prima, nell'esegesi del Vecchio e del Nuovo Testamento nei centri didattici monastici e vescovili vocati alla formazione del clero.

Altrettanto risalente e collaudato era il metodo di spiegazione/interpretazione – l'esegesi testuale in senso proprio –, che si avvaleva di *glossae*, note esplicative raccordate a singole parole (*litterae*) del testo oggetto della lezione. Vi possono essere assimilate, ad esempio, le *expositiones* al libro pavese¹³, contenitori di elementari chiarimenti alle leggi longobardo-franche scaturiti probabilmente in sede scolastica dalla necessità di formare gli operatori del tribunale regio.

stati negletti e che nessuno aveva studiati, e li ripartì sistematicamente secondo le indicazioni del loro compilatore, l'imperatore Giustiniano di divina memoria, solo interponendovi qua e là poche parole». Nel medesimo passo il cronachista affianca e, in sostanza, assimila i processi ricostruttivi ed esegetici varati da Irnerio sulla normativa civilistica a quelli di poco successivi del monaco Graziano per la canonistica. V. *infra*, questo stesso capitolo, § 6.

¹³ Si veda *supra*, cap. I, § 7.

Il rinnovamento varato da Irnerio nei primi due decenni del 1100, che faceva del diritto una autonoma branca del sapere – come poc'anzi precisato – riposava essenzialmente:

- 1) nell'oggetto, vale a dire il complesso della normativa giustiniana contestualmente sottoposta a un processo di revisione filologica e a un riordino strutturale;
- 2) nell'obiettivo, quello di ammodernare e rivitalizzare, attraverso un potente sforzo esegetico che trovava principalmente nella glossa il proprio veicolo, l'antico ma nuovamente valido corpo di leggi romane.

Un obiettivo, va bene precisato, cui erano totalmente estranee pulsioni erudite, ma che mirava a uniformare le marcate specificità originarie di Codice, Digesto, Istituzioni, Novelle, nell'identità di genere di uno *ius commune* dotato di universale vigenza per legittimazione imperiale (*ratione Imperii*). Ugualmente dotato di universale e coincidente giurisdizione per legittimazione pontificia sarà – pur nella diversità di una origine tutta medievale – il parallelo corpo del diritto canonico, di cui ci occuperemo a breve.

Percependo la compilazione giustiniana – che tale non si presentava in origine – come unitaria, furono proprio i *legum doctores* della prima stagione bolognese a rinominarla *Corpus iuris civilis* e a imporvi una nuova architettura, destinata a perpetuarsi per tutto il medioevo e l'età moderna. Il complesso del diritto civile si articolò materialmente in cinque volumi (sino a tutto il XV secolo manoscritti, in seguito a stampa): i primi tre occupati dalla partizione dei cinquanta libri del Digesto in 1) *Digestum vetus* (libri 1-24); 2) *Infortiatum* (libri 25-38); 3) *Digestum novum* (libri 39-50). Seguivano al quarto posto il *Codex Iustinianus*, comprendente peraltro solo i primi nove libri e, al quinto, il *Volumen*, miscellanea nel quale vennero fatti confluire i libri dal 9 al 12 del *Codex*, i quattro libri delle *Institutiones*, le *Novellae* di Giustiniano nella redazione dell'*Authenticum*, secondo la tradizione individuata dallo stesso Irnerio come la versione integrale e più attendibile – in una parola 'autentica' – della legislazione novellare dell'imperatore bizantino.

Tale redistribuzione, che una notizia risalente al 'solito' Odofredo vorrebbe originata dalla disordinata e casuale riemersione dei manoscritti delle singole parti della compilazione, risponde più probabilmente a concrete esigenze della attività didattica su di essi avviata nella stagione irneriana, una didattica che aveva individuato nel Digesto Vecchio e nel Codice – ove erano disciplinati il diritto delle persone e le successioni – i primi strumenti per la formazione degli aspiranti giuristi. Complessivamente essi costituirono i *libri legales* – i manuali del diritto –, ai quali dalla fine del 1100 sempre i dottori bolognesi aggiunsero anche il testo delle consuetudini feudali raccolte nei *Libri Feudorum*, in quanto settoriale espressione legislativa dell'Impero medievale.

Il *Corpus iuris civilis*, immutabile nella *littera*, vale a dire nella definizione testuale, nacque a nuova vita e fu rigenerato dalla scienza giuridica. Una scienza che sino a tutto il 1200 si identificò con il metodo della glossa, che attraverso

l'interpretazione letterale manteneva i contenuti precettivi del complesso normativo giustiniano in stretta aderenza con le istanze dei tempi nuovi. Con le *glossae* si gettarono le fondamenta di un diritto che poté dirsi 'comune' perché di universale vigenza entro i confini del Sacro Romano Impero – in larga parte coincidenti con il continente europeo. Nell'Europa del diritto comune – per ricorrere alla fortunata formula coniata da Manlio Bellomo¹⁴ – esso era peraltro destinato a convivere con gli ordinamenti giuridici particolari facenti capo a singole realtà territoriali (*iura propria*) – fino ad ora abbiamo conosciuto il complesso normativo longobardo-franco del Regno d'Italia – e con i diritti di *status* personali (*iura specialia*) – fra i quali le consuetudini feudali. Le modalità di una tale convivenza, protrattasi fino a tutto il XVIII secolo, furono rappresentate da Francesco Calasso¹⁵ – il più autorevole storico del diritto italiano del Novecento – in forma di sistema: «il sistema del diritto comune».

4. La Scuola dei Glossatori

Scendendo dal piano del metodo a quello degli uomini che lo vararono e delle opere che lo diffusero in tutta Europa, è della Scuola dei Glossatori che dobbiamo ora occuparci. O meglio delle 'scuole' dei glossatori che con Irnerio e da Irnerio fiorirono in Bologna – da allora città di scuole – grazie a generazioni di giuristi/insegnanti che le fonti indicano con gli appellativi di *legum doctores* e di *domini legum*.

Si trattò di un fenomeno spontaneo, la cui fortuna fu governata dalla montante richiesta, a livello europeo, da parte di giovani ambiziosi e abienti di acquisire una formazione giuridica da spendere nelle professioni legali e nell'impegno con le istituzioni locali e universali. Che il diritto fosse *scientia lucrativa*, in grado di favorire carriere di successo economico e di prestigio sociale e politico, costituiva ormai opinione radicata e confortata dai fatti. Il complesso normativo veicolare, universalmente vigente e come tale universalmente percepito, si identificava con il *Corpus iuris civilis* insegnato almeno fino alla metà del 1100 nella sola Bologna (cui seguirono, con l'aprirsi del secolo successivo e con alterne sorti, Modena, Padova, Arezzo, Vercelli). Alle scuole dei glossatori mancò in origine il crisma di un riconoscimento ufficiale da parte di Impero e di Chiesa: è ormai destituita di attendibilità la tesi di un patrocinio di Matilde di Canossa. La *petitio*, com'è noto, che la contessa avrebbe rivolto a Irnerio nell'esercizio delle sue funzioni di Vicaria per l'Italia dell'Imperatore Enrico V, deve probabilmente considerarsi una semplice seppur autorevole esortazione a procedere nel cammino già avviato della *renovatio* – del rinnovamento/riordino dei

¹⁴ M. Bellomo, *L'Europa del diritto comune*, Il Cigno Galileo Galilei, Roma 1988.

¹⁵ F. Calasso, *Storia e sistema delle fonti del diritto comune*, I, *Le origini*, Giuffrè, Milano 1938.

libri della legge. Il successo dell'operazione fu tributato dal grande richiamo e dalla rapida fama che accompagnarono l'insegnamento di Irnerio e dei suoi primi allievi e seguaci, Ugo, Martino, Iacopo, Bulgaro – secondo la tradizione, i 'Quattro Dottori' –, attivi intorno alla metà del XII secolo.

In questa stagione fondativa dell'istituzione universitaria bolognese, poi divenuta lo Studio, le scuole dei glossatori non ebbero una sede stabile – le lezioni venivano impartite nella casa del *dominus* o in locali allo scopo affittati – e la trasmissione del raffinato sapere giuridico in esse somministrato ai giovani discenti fu affidata allo strumento fluido dell'oralità.

La lezione scolastica dei glossatori era una lettura *ex cathedra* (dalla cattedra) incentrata su singoli passi del *Corpus iuris*. Il contenuto delle *glossae* che il *legum doctor* sviluppava sollecitato da *litterae* (singole parole) del testo bisognevoli di una spiegazione/interpretazione filologica o giuridica fino alla metà del secolo successivo – il XIII – veniva raccolto e filtrato dall'attenzione e dalla penna degli allievi, che riproducevano l'argomentare del maestro sui margini e fra le righe dei manoscritti del *Corpus iuris civilis*, che costituivano i loro libri di testo. Questi 'appunti' dettero corpo e contenuti alla scienza dei glossatori, una scienza in questa sua prima stagione *reportata* (trasmessa dagli ascoltatori), che circolò spontanea affastellandosi e contornando le pagine del testo normativo giustiniano, divenendo indispensabile mediatrice per la sua comprensione nelle scuole e per la sua conversione in pratica giudiziaria.

La diffusione manoscritta medievale del *Corpus iuris civilis* glossato fu copiosissima, da Bologna prendendo le strade dell'Europa insieme agli studenti che, maturata la formazione, rientravano nelle terre d'origine portando con sé i libri legali corredati del prezioso patrimonio esegetico raccolto nel corso degli studi.

Nei manoscritti le glosse si chiudono frequentemente con la sigla del *legum doctor* cui la spiegazione 'letterale' del testo normativo – l'esegesi – era da ricondurre: questa modalità ha consentito agli studiosi di ricostruire, con buona approssimazione, il pensiero dei più antichi maestri e di portarne a emersione le varianti non di rado sconfinanti in vere e proprie posizioni esegetiche confliggenti. Esempari, sotto questo profilo, si rivelano le differenze fra il magistero di Bulgaro († 1166) e quello di Martino Gosia († ante 1166), entrambi fra gli allievi diretti di Irnerio: il primo attestato su posizioni rigoristiche che esaltavano l'autonomia della *scientia iuris* rispetto al sapere altomedievale delle arti sermocinali (in specie della dialettica e della retorica), incline il secondo a continuare ad avvalersi nella sua lettura del testo giustiniano di quell'antico patrimonio culturale, integrato con l'evocazione di principi teologici e il richiamo – spesso implicito – di fonti canonistiche (del diritto della Chiesa). Una attitudine, questa di Martino, che si sostanziò in un'interpretazione definita equitativa e in concreto più mite dei precetti delle leggi romano-giustinianee, destinata a contrapporsi a quella strettamente tecnico-giuridica – *stricti iuris*, di stretto diritto – patrocinata da Bulgaro. Un confronto/scontro di linee esegetiche che vide prevalere le posi-

zioni bulgariane e che, fuori dalla aneddotica, simboleggia il passaggio dal vecchio al nuovo modo di essere giuristi e docenti.

Il criterio argomentativo che i glossatori applicarono al testo dei monumenti giustiniani per comprenderlo e interpretarlo, in una parola per leggerlo in costante e stretta aderenza con le mutate istanze dei tempi, utilizzava i processi della logica aristotelica tramandata dalle scuole di arti liberali. Il ragionamento procedeva attraverso la dialettica dei *pro* e dei *contra*, scomponendo il concetto giuridico in coordinazioni e subordinazioni fra genere e specie. Le declinazioni della interpretazione letterale coinvolsero, inevitabilmente, oltre ai contenuti anche le forme, destinate dalla seconda metà del 1100 ad assumere struttura più articolata.

Fra le molte specificazioni del *genus* (genere) basico della glossa vanno ricordate:

1) la *continuatio titulorum*, esplicitante il nesso contenutistico fra i titoli in sequenza nelle singole parti della compilazione giustiniana (con l'obiettivo di una conoscenza compiuta e sistematica della architettura dei libri legali);

2) la *summa*, che riassume con intento di sintesi il contenuto di una singola *lex* per allargarsi ad abbracciare interi titoli e intere parti (in prevalenza Codice e Istituzioni) del *Corpus*;

3) la *distinctio*, mirante a scomporre, attraverso un breve procedimento analitico spesso rappresentato in forma di elenco, un concetto generale in concetti specifici, subordinati;

4) il *brocardum* e il *notabile*, incisive e sintetiche formulazioni di un principio generale e delle sue subordinate contenuti in una legge;

5) la *solutio contrariorum*, composizione delle apparenti antitesi fra le enunciazioni legislative con l'obiettivo di acclarare l'armonia e la compattezza del complesso giustiniano;

6) il *casus*, consistente nella individuazione della fattispecie regolata dalle antiche leggi, con il fine di tracciare la giurisdizione fattuale di ogni singola norma e le sue possibili pratiche applicazioni estensive, pur rimanendo all'interno dei confini rigidi della *littera* del testo normativo;

7) la *quaestio*, in stretto rapporto dialettico con il testo normativo, che si presenta fino alla metà e oltre del XII secolo nella forma di *quaestio legitima*, discussa cioè muovendo dagli interrogativi sollevati dalle fonti stesse.

La *scientia iuris* si consolidò e circolò nella stagione della glossa attraverso l'esegesi sviluppata spontaneamente in scuole legate alla vita e alla fama raggiunte da almeno quattro generazioni di *legum doctores* che si avvicendarono fino agli anni Venti/Trenta del 1200, prevalentemente in Bologna. Si trattò di un fenomeno corale e di genere, nel quale a fatica si precisano dati biografici, paternità e filiazioni scientifiche. Ricerche ancora recenti di Ennio Cortese per l'Italia¹⁶ e di

¹⁶ E. Cortese, *Scienza di giudici e scienza di professori tra XII e XIII secolo*, in *Legge, giudici, giuristi*, Atti del Convegno (Cagliari, 18-21 maggio 1981), Giuffrè, Milano 1982, pp. 93-148.

Andr  Gouron per la Francia meridionale¹⁷ hanno evidenziato come per tutta la seconda met  del 1100 alcune scuole di glossatori mantennero vivaci legami con la cultura e l'insegnamento delle arti liberali del trivio. Un'attitudine dell'interpretazione letterale simboleggiata dal magistero di Martino Gosia, ma che allievi e allievi di allievi continuarono a coltivare in Italia e oltre.   il caso di Rogerio († post 1162), formatosi certamente a Bologna, quindi docente di diritto in centri che perpetuavano le modalit  altomedievali di una generica formazione *in artibus* comprensiva anche del versante giuridico. Le testimonianze indicano Piacenza e Mantova per l'Italia, Arles, Aix en Provence, Saint Gilles, Avignone e, principalmente, Montpellier per la Provenza. Realt  che la storiografia ha accomunate con la definizione di 'minori' rispetto al contemporaneo paradigma bolognese, probabilmente collegate alle locali sedi vescovili e quindi deputate alla formazione del clero. A Rogerio   attribuita una operina di stile retorico-grammaticale dal titolo elegante di *Enodationes quaestionum super Codice*, che sviluppa una selezione di *quaestiones legitimae* incentrate su passi del Codice di Giustiniano – diversa nella prosa ma non nei contenuti da analoghi prodotti bolognesi – e l'embrione di una *Summa* al Codice (ai primi nove libri del Codice) che, forse proprio a Montpellier, il Piacentino († 1181-82 ca.) avrebbe inglobato nel corpo della sua pi  celebre silloge sempre del *Codex*. Con qualche generalizzazione, possiamo affermare che l'ampio ricorso al genere letterario della *summa* rappresenti uno dei tratti caratterizzanti di questa didattica extra-bolognese. Una didattica finalizzata a impartire una formazione giuridica non specialistica, cui meglio si addiceva l'esposizione sistematica e sintetica di un intero libro del diritto – preferiti per le dimensioni e l'eshaustivit  dei contenuti, il Codice e le Istituzioni. Un genere al quale, oltre alle *summae* di Rogerio e di Piacentino, appartengono la anonima *Summa Codicis Trecensis* (c.d. dalla biblioteca di Troyes ove   conservata), attribuita dal suo editore ottocentesco al grande Irnerio¹⁸ e ora emigrata verso la Provenza e posticipata di un buon quarantennio rispetto agli estremi biografici della *lucerna iuris*, nonch  il *Liber Pauperum* del misterioso *dominus* lombardo Vacario († 1181), anch'egli probabilmente di studi bolognesi. Si tratta, in questo caso, di un'agile sintesi di principi romanistici tratti dal Codice e dal Digesto che il proemio dichiara composta per sovvenire gli scolari meno abbienti, impossibilitati a sostenere il costo elevato dell'intero *Corpus*: anche quest'opera   riconducibile agli anni Sessanta del 1100, ma geograficamente collocata nelle scuole canonistiche anglo-normanne – la celebre Oxford o, pi  probabilmente, la vicina Lincoln – studiate da Stephan Kuttner¹⁹. Alla vivace realt  della Francia

¹⁷ A. Gouron, *La science du droit dans le Midi de la France au Moyen Age*, Variorum Reprints, London 1963.

¹⁸ H. Fitting, *Summa Codicis des Irnerius mit einer Einleitung*, Guttentag, Berlin 1894 (rist. Minerva, Frankfurt am Main 1971).

¹⁹ S. Kuttner e E. Rathbone, *Anglo-Norman Canonists of the twelfth Century. Introductory*

meridionale si è ora inclini a ricondurre anche le *Quaestiones de iuris subtilitatibus*: una breve raccolta di dotte questioni *legitimae* scaturite dall'interpretazione delle leggi romane, già attribuita a Irnerio e più di recente a Piacentino. Allo stile fiorito di quest'ultimo, che in un suo breve testo, il *Sermo de legibus*, mescola versi e prosa, ben si addice il ricorso all'allegoria del *templum iustitiae* che introduce la discussione delle *quaestiones*, un vezzo letterario che il medesimo giurista utilizza anche in un altro breve trattato sull'*iter* processuale composto *Cum essem Mantue*, negli anni cioè del suo insegnamento mantovano.

Questo dell'attenzione per la formazione del giurista pratico appare il secondo, e forse più incisivo tratto delle scuole c.d. minori. Scuole che per l'Italia centro-settentrionale trovano la migliore esemplificazione in Modena, dove tra il 1175 e il 1182 si trasferì il giovane Pillio da Medicina († 1213 ca.), fino ad allora docente di leggi in Bologna. Le motivazioni del trasferimento furono contingenti e legate ai rapporti, in quel momento difficili, fra i *legum doctores* e il comune felsineo. Ne conseguì la necessità di promuovere nella nuova sede quella che oggi chiameremmo 'un'offerta didattica diversificata' rispetto a quella praticata nella vicina *Alma Mater*. Un'offerta professionalizzante che trovò la sua espressione più originale nel *Libellus disputatorius*, una monumentale raccolta di brocardi mnemonici tratti dal Codice e dal Digesto di Giustiniano che Pillio propose dalla cattedra modenese in alternativa alla lettura e allo studio dell'intero *Corpus iuris civilis*, con l'obiettivo di accelerare il percorso di quanti intendevano indirizzarsi verso le professioni legali. Un percorso formativo al quale appartengono fisiologicamente anche le altre opere pilliane: una *summa* processualistica dal titolo *Cum essem Mutine* e una ai *Tres Libri* del Codice, di argomento pubblicistico e disertati nelle aule bolognesi come i *Libri Feudorum*, che Pillio, cogliendone l'importanza per la preparazione di un giudice o di un avvocato in terra di giurisdizioni feudali, fece oggetto di insegnamento, corredandoli di un apparato di glosse destinato a grande fortuna²⁰.

Nel contempo, dalle cattedre bolognesi si propagava il messaggio di una cultura nuova, esclusivamente incentrata sull'esegesi rigoristica – *stricti iuris* (di stretto diritto) – delle norme romane, nella quale almeno fino all'inizio del 1200 non trovavano spazio le consuetudini feudali e il complesso longobardo-franco del Libro Pavese e della Lombarda. Da Bulgaro a Giovanni Bassiano († 1193), da Ugolino Presbiteri († *post* 1233) ad Azzone († *ante* 1233), la lettura magistrale del *corpus* giustiniano, incentrata, com'è noto, sull'interpretazione letterale, tocca punte di estrema raffinatezza ed esplose in una miriade di *glossae*, sempre più di frequente organizzate in 'apparati' di un singolo giurista a un'intera parte della compilazione (Codice, Digesto, ecc.). Apparati che nella spontaneità della

Study, in *Traditio*, 7 (1949-1951), pp. 279-358, ora in S. Kuttner, *Gratian and the Schools of Law 1140-1234*, Variorum Reprints, London 1983.

²⁰ Sull'apporto di Pillio al diritto feudale, in particolare con l'invenzione della c.d. teoria del "doppio dominio", si veda *supra*, cap. I, § 4b.

trasmissione orale si sedimentano e si stratificano sui margini dei manoscritti giuridici, molto spesso fondendosi gli uni con gli altri in un processo costante di aggiornamento permanente.

È il trionfo dei *legistae* (legisti).